



COMUNE DI MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale : 00111190575

Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Del 01.04.2023	<u>OGGETTO:</u> APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023/2025
--------------------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno UNO del mese di APRILE alle ore 14:17

si è riunito in videoconferenza in modalità mista, ai sensi del regolamento per il funzionamento in modalità da remoto o mista delle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale (deliberazione di C.C. n. 18/2022) il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ORDINARIA ed in prima convocazione:

.Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
LETI VINCENZO	X	
CANALI MIRKO	X	
CAVANNA CESARE	X	
COLLETTI ANGELO		X
FIorentini SOFIA	X	
GIANI CONTINI VERONICA		X
MOSA EMILIANO	X	
ONELLI MAURIZIO	X	
PLACIDI ANDREA	X (in videoconferenza)	
QUINTILI FABIO	X	
STRACCHI MARIA TERESA		X

TOT. PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Di Trolio Filma.

Il Sig. Onelli Maurizio, in qualità di VicePresidente del Consiglio Comunale, in assenza del Presidente Sig. Colletti Angelo, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



COMUNE DI MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale : 00111190575

Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2023-2025**

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO RAGIONERIA

TESTO DELLA PROPOSTA

Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare:

- l'art. 174

"1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normative di Riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.

3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151.

4. Net sito Internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato."

- l'art. 151, commi 1, 2 e 3

"1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operative di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le

previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.";

Visto, altresì, il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e, in particolare, l'art. 11 "Schemi di Bilancio", comma 1, lettera a):

"Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

- a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni della entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.";*

e l'art. 14:

"A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art.2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.";

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi.

Dato atto, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Visto l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 ove è stabilito che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le delibere del bilancio di previsione. Dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'anno, purché approvate entro i termini innanzi indicati hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Visto, altresì, l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote a tariffe applicabili per l'anno 2015. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TART) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000."*

Premesso che il Comune di Montasola non ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 entro il 31.12.2022;

Vista la L.R. 18 del 17/07/2015 art. 38 che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale; salvo diversa previsione della legge regionale;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;

Premesso che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'art. 1, comma 775, prevede che *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023"*.

Si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 11.03.2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2023 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 11.03.2023 sono stati adottati il Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e l'Elenco annuale dei lavori pubblici anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 11.03.2023 è stato adottato il Programma Biennale delle forniture e dei servizi anni 2023-2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 11.03.2023 e in osservanza alle disposizioni dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stata effettuata la Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 11.03.2023 è stata prevista la Conferma delle Tariffe Fida Pascolo per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 11.03.2023 è stata prevista la Conferma delle Tariffe Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 11.03.2023 è stata effettuata la Definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025 ai sensi dell'art. 33 del D.L. 30/04/2019 n. 34 come convertito e del decreto attuativo del 17 marzo 2020;

Viste le seguenti deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale:

- delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2023 ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Aliquote per l'anno 2023. Determinazioni";
- delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25.03.2023 ad oggetto: "Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2023 – Determinazioni";

- delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2023 ad oggetto: “Determinazione dei valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’accertamento dei tributi anno 2022”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare:

- l'art. 162 "Principi del bilancio", comma 6
"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative al trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fini del rispetto del principio dell'integrità."
- l'art. 186 "Risultato contabile di amministrazione", comma 1
"Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio";
- l'art. 188 "Disavanzo di amministrazione", comma 1:
"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene le cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.";

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 11.03.2023, avente ad oggetto "Approvazione schema del bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 e Allegati".

Dato atto che, con i documenti suddetti, sono stati approvati lo schema di bilancio di previsione 2023-2025 e gli atti ad esso correlati e che tale schema, oltre al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di pareggio di bilancio,

Esaminati i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2022-2024, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori:

- Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2023-2025;
- Bilancio di previsione 2023-2025, composto dai seguenti documenti:
 - A. Entrate
 - B. Spese
 - C. Riepilogo generale delle entrate per titoli
 - D. Riepilogo generale delle spese per titoli
 - E. Riepilogo generale delle spese per missioni
 - F. Quadro generale riassuntivo
 - G. Equilibri di bilancio
 - H. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
 - I. Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato esercizi 2023/2024/2025
 - J. Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) esercizi 2023/2024/2025
 - K. Prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento
 - L. Utilizzo contributi e trasferimenti da Organismi comunitari e internazionali
 - M. Spese per funzioni delegate dalla Regione
 - N. Nota integrativa;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.M. 22 dicembre 2015, al bilancio di previsione 2022/2024 deve essere allegato il piano degli indicatori e dei risultati attesi, che con riferimento a ciascun programma del DUP rappresenta lo strumento di misurazione degli obiettivi che l'Ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria;

Dato atto che:

- lo schema di bilancio a stato redatto sulla base delle disposizioni legislative vigenti, con l'intesa che eventuali nuovi provvedimenti normativi che dovessero incidere sulle previsioni contenute nello schema stesso dovranno essere oggetto di successive specifiche variazioni di bilancio da parte del competente organo comunale;
- sono stati rispettati i principi in materia di ordinamento finanziario e contabile di cui al D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;
- sono stati rispettati gli equilibri di bilancio previsti, in particolare, dall'art. 162 del D. Lgs. 267/2000;
- nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio Comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;

Considerato che gli schemi degli atti contabili in oggetto sono stati depositati a disposizione dei Consiglieri comunali entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 espresso con verbale n. 57 del 31.03.2023 (protocollo comunale n. 1452 del 01.04.2023);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera consiliare n. 8 del 28.06.2017 che stabilisce la procedura e i tempi per la formazione e approvazione del Bilancio di previsione;

PROPONE

1. Di approvare e fare integralmente propria la premessa della presente deliberazione;
2. Di approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2023-2025, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori:

Bilancio di previsione 2023-2025, composto dai seguenti documenti:

- A. Entrate
- B. Spese
- C. Riepilogo generale delle entrate per titoli
- D. Riepilogo generale delle spese per titoli
- E. Riepilogo generale delle spese per missioni
- F. Quadro generale riassuntivo
- G. Equilibri di bilancio
- H. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
- I. Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato esercizi 2023/2024/2025
- J. Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) esercizi 2023/2024/2025
- K. Prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento
- L. Utilizzo contributi e trasferimenti da Organismi comunitari e internazionali
- M. Spese per funzioni delegate dalla Regione
- N. Nota integrativa;

3. Di dare atto che le risultanze del bilancio di previsione 2023-2025, con la struttura prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono riassunte negli schemi di cui all'Allegato 9 – Entrate e Allegato 9 – Spese;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta suindicata

Con voti UNANIMI legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suindicata proposta di deliberazione;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata, con voti unanimi legalmente espressi

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale : 00111190575

Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2023-2025**

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente
prospetto.

Il Responsabile Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:
del servizio FAVOREVOLE.
Interessato Data 18.03.2023

Il responsabile: F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Il Responsabile Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere:
di Ragioneria FAVOREVOLE
Data 18.03.2023

Il responsabile: F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Copia conforme all'originale

Dott.ssa Filma Di Trolio

Il presente verbale viene così sottoscritto

Letto confermato e sottoscritto

IL VICEPRESIDENTE
F.to ONELLI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DI TROLIO Filma

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 viene pubblicata all'albo pretorio online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Montasola, 12.08.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Di Trolio Filma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134, D.Lgs. 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Montasola, 12.08.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Di Trolio Filma

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Montasola, 12.08.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Di Trolio Filma
